

N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00542/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2024, proposto da

Clickfish Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scozzari e Danilo Conti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

***contro***

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

***nei confronti***

Società Cooperativa Pescatori di Licata, Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., non costituitisi in giudizio;

*per l'annullamento*

- DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DEL 28/2/2024, NOTIFICATO IN PARI DATA, DI ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE MISURE COMPENSATIVE DEL PROGETTO ARGO CASSIOPEA;
- DELL'ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI DI LICATA, NELLA PARTE IN CUI NON COMPRENDE L'IMBARCAZIONE DEL RICORRENTE;
- DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI, PROVVISORI E DEFINITIVI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che, come per altre cause analoghe, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;
- che, per l'espletamento del predetto incombente, può essere assegnato il termine di giorni 5 (cinque), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento della Pesca Mediterranea) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento

interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 7 (sette) giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Considerato:

- che, alla Camera di consiglio riconvocata, il Collegio si riserva l'emissione di una sentenza in forma semplificata;
- che si richiamano in proposito le riflessioni sviluppate nella precedente ordinanza collegiale di questa Sezione 24/4/2024 n. 1392;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ordina l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Rinvia, per la trattazione dell'incidente cautelare, alla Camera di consiglio del 24/6/2024, ore di rito.

Rinvia ogni determinazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla parte interessata, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Viola Montanari, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
Stefano Tenca**

**IL SEGRETARIO**